

Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 3

³ Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizoozie, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento; per gli equidi è inserita nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005³ concernente la banca dati sul traffico di animali.

II

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2011).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 817.190

² RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 / 4255).

³ RS 916.404 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 / 4255).

